

sentenza
22 ottobre 2007
n. 6156

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 2031 del 2007 proposto da

BATTIPEDE Giuseppe

rappresentato e difeso dall'avv. Rita Bernasconi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ivan Pastorelli in Milano, via Savarè 1

c o n t r o

COMUNE di CASTIGLIONE OLONA, non costituito in giudizio
per l'annullamento

dell'ordinanza 30 luglio 2007 n. 57/07, notificata il 10.8.07, con cui il responsabile del Servizio tecnico ha ordinato al ricorrente l'esecuzione di idonea pavimentazione dell'area di proprietà per consentire il passaggio dei pedoni, a somiglianza degli analoghi passaggi pedonali limitrofi.

Visto il ricorso, notificato il 26 settembre, depositato il 3 ottobre 2007;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Bernasconi;

Sentita la parte sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- il ricorrente, proprietario di un edificio residenziale circondato da giardino recintato, dopo avere ottenuto il nulla osta della Provincia, ente proprietario della strada (n.o. 17.7.2006 prot. 78667), e presentato al Comune una denuncia di inizio attività (d.i.a. 19.3.2007), ha provveduto a sistemare ad aiuola, con un cordolo in beola, un tratto di proprietà della lunghezza di 30 ml circa, esterno alla recinzione, in fregio alla sede stradale, per impedire la sosta di automezzi suscettibile di ostacolare la visuale della strada ai veicoli in uscita dal passo carraio;

- con l'impugnata ordinanza 30 luglio 2007 n. 57/07 il responsabile del Servizio tecnico del Comune, ritenuto che l'opera non rispetti il nulla osta provinciale, in quanto priva delle caratteristiche del marciapiede, ha ordinato al ricorrente l'esecuzione di idonea pavimentazione dell'area di proprietà, sistemata ad aiuola, per consentire il passaggio dei pedoni, a somiglianza degli analoghi passaggi pedonali limitrofi;

- col ricorso in esame l'interessato impugna l'ordinanza per eccesso di potere sotto vari profili, violazione delle norme di cui al Titolo IV, Capo II, del T.U. sull'edilizia, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e carenza di potere, assumendo, in sintesi: a) che l'opera è conforme al nulla osta provinciale, come attestato dalla stessa Provincia; b) che l'opera è conforme alla d.i.a. (sulla quale il Comune non ha sollevato obiezioni), sicché mancherebbe il presupposto (difformità dell'opera dal titolo edilizio)

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2031/07
reg. ric.

idoneo a legittimare la sanzione; c) che l'ordine di esecuzione di opere edilizie *nuove* rispetto ai titoli ottenuti, con preavviso di esecuzione d'ufficio "in danno", costituisce una sanzione *sui generis*, non contemplata dall'ordinamento vigente;

Rilevato che il nulla-osta provinciale 17 luglio 2006 – che autorizza l'esecuzione di lavori ("formazione cordolatura in fregio alla S.P") con la prescrizione che "le opere [abbiano] le caratteristiche del marciapiede, senza apertura e adeguatamente raccordate" – appare oggettivamente ambiguo, non essendo chiaro se le "caratteristiche del marciapiede" si riferiscano alla cordolatura o all'intera opera, tenuto conto, tra l'altro, che la richiesta dell'interessato prevedeva la "formazione di un camminamento pedonale tutelato tra la nuova cordonatura e la recinzione esistente" (punto d), mentre il riferimento all'aiuola (punto a) potrebbe riferirsi all'aiuola spartitraffico già esistente (la sola evidenziata nella planimetria allegata), presa a modello - in ipotesi - per la formazione di una cordonatura similare;

Considerato tuttavia che:

a) la Provincia ha fornito una sorta di interpretazione autentica, attestando la conformità delle opere a quanto prescritto nel nulla-osta e concordato nel sopralluogo del 5/3/2997 (cfr. nota 6.7.07, proveniente dallo stesso Settore Viabilità e Trasporti Servizio che ebbe rilasciare il nulla-osta);

b) la d.i.a. presentata dal ricorrente il 19.3.2007 prevedeva testualmente la "formazione [di] cordolatura *con aiuola*", aiuola illustrata nella relazione tecnica ed evidenziata nella planimetria di progetto;

c) il Comune non ha interdetto i lavori nel termine di legge, ordinando la sospensione dei lavori solo il 15.6.07 (ad opera ultimata) ed adottando l'impugnato provvedimento il 30.7.07;

Considerato che detto provvedimento non contesta l'esecuzione di opere in difformità dalla d.i.a. (irrogando la sanzione corrispondente), ma la difformità della d.i.a. dal nulla-osta provinciale, con il contestuale ordine di pavimentare l'area a marciapiede, nella ritenuta convinzione - smentita dalla Provincia - che ciò corrisponda a quanto prescritto dal nulla-osta;

Ritenuto che l'asserita difformità della d.i.a. dal nulla-osta avrebbe potuto semmai formare oggetto di provvedimento di autotutela incidente sul titolo edilizio formatosi sulla denuncia di inizio attività;

Ritenuta, pertanto, la conformità delle opere alla d.i.a. e, conseguentemente, l'illegittimità dell'ordine impartito col provvedimento impugnato;

Ritenuto di denegare la rifusione delle spese di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese denegate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente